

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLE CAMONICA

SCRITTURA PRIVATA REGISTRATA IN CASO D'USO

CONVENZIONE

L'anno **duemilaventisei** il giorno _____ del mese di _____

Tra

l'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE CAMONICA (di seguito denominata UNIONE), con sede in Ponte di Legno (Brescia), via Salimmo 3, c.f. 02180620987, in persona del Presidente Tomasi Stefano, nato a Vione (Brescia) il 05.05.1964 che agisce in attuazione della deliberazione della Giunta esecutiva n. 33 del 20/05/2026;

e

l'ASSOCIAZIONE AMICI DI ROMANO RIZZI, con sede in Ponte di Legno (Brescia), Via Fratelli Calvi, 53, c.f. 02136640980, in persona del presidente pro-tempore del Consiglio Direttivo, Maculotti Stefano, nato a Breno (Brescia) il 23/06/1974,

Premesso

- che tra i compiti di ogni Ente pubblico territoriale, e in questo caso dell'UNIONE, rientra l'attività diretta a fornire informazioni ai cittadini sulla propria attività istituzionale e, comunque, su iniziative di particolare rilievo assunte dai Comuni che ne fanno parte, e da enti e associazioni operanti sul territorio e legalmente costituite, senza discriminazioni di carattere politico, ideologico, religioso, ecc.;
- che le finalità di informazione locale, configurabili come forme di "televisione sociale", rivestono un preminente interesse di carattere generale per la promozione istituzionale e territoriale;

e attraverso le strutture di gestione del palinsesto di TELEPONTEDILEGNO, a seguire e diffondere una serie di appuntamenti istituzionali dei Comuni dell'UNIONE e di quant'altro richiamato in premessa.

Art. 3 – Rapporti tra le parti

Per la parte istituzionale e amministrativa i rapporti avvengono esclusivamente fra l'UNIONE e l'ASSOCIAZIONE, mentre per la parte organizzativa l'UNIONE avrà la possibilità di interfacciarsi direttamente con le strutture di gestione del palinsesto.

Gli effetti economici della presente convenzione avranno efficacia a partire dall'annualità 2026, a prescindere dalla data di sottoscrizione della presente.

Art. 4 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di anni 3 con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La stessa potrà essere revisionata e aggiornata per mutuo consenso delle parti.

Ai fini fiscali la presente convenzione, in caso di registrazione, è soggetta alle imposte di bollo e di registro in misura fissa.

Ponte di Legno, _____

Il Presidente dell'Unione (Tomasi Stefano)

Il Presidente dell'Associazione (Maculotti Stefano)

- dell'azione amministrativa, di garanzia del libero accesso ai mezzi di comunicazione da parte della comunità locale, nonché al mantenimento e alla valorizzazione dei profondi legami storici del territorio dell'Alta Valle Camonica con la figura del fondatore dell'emittente televisiva;

- è, secondo l'art. 2 del proprio Statuto, *"...la divulgazione della storia, delle tradizioni, della cultura e dei temi di attualità, con particolare riferimento agli aspetti peculiari della vita delle Valli Alpine"*, e che tale scopo può essere raggiunto in particolare attraverso l'emittente comunitaria TELEPONTEDILEGNO, di cui l'Associazione è titolare, e il cui segnale – LCN 89 - viene irradiato dall'operatore di rete nelle province di Brescia, Cremona, Lodi e Sondrio;

Considerato

- che l'informazione fornita da TELEPONTEDILEGNO è stata negli anni particolarmente apprezzata dall'utenza della Valle, essendo risultata priva di connotazione politica, partitica, religiosa;
- che l'ASSOCIAZIONE AMICI DI ROMANO RIZZI ha potuto finora gestire l'attività dell'emittente prevalentemente attraverso contributi erogati da Enti Pubblici, quali principali fruitori delle opportunità di fornire informazioni e documentazione ai cittadini;

Ritenuto: _____

- che l'UNIONE necessita di comunicare i principali aspetti della propria attività istituzionale e di quella dei Comuni aderenti e una serie di altre iniziative, culturali e turistiche nel periodo estivo e invernale;

- servizio di comunicazione istituzionale, quali ad esempio la trasmissione delle sedute dei Consigli comunali, delle assemblee di altri enti o organismi di interesse o rilevanza pubblica;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Finalità

L'UNIONE si impegna a sostenere l'attività dell'ASSOCIAZIONE AMICI
DI ROMANO RIZZI in quanto titolare del marchio
TELEPONTEDILEGNO e della relativa concessione ministeriale.

Tale sostegno viene quantificato, sotto il profilo economico, in complessivi euro 88.000,00 (ottantottomila/00)/l'anno. Tale onere viene ripartito autonomamente da parte dell'Unione tra i Comuni associati.

ART. 2 – Qualificazione del contribuente e modalità di erogazione

Il suddetto importo annuale è da intendersi a tutti gli effetti quale contributo in conto esercizio, soggetto alla ritenuta a titolo di acconto Irpef, erogato per il sostegno alle attività associative e di informazione locale, non essendo tale attribuzione economica strettamente collegata alla natura sinallagmatica di una controprestazione.

Tuttavia, l'Associazione Amici di Romano Rizzi si impegna attivamente a collaborare affinché le attività istituzionali dei Comuni e dell'Unione dei Comuni trovino adeguata e tempestiva soddisfazione e diffusione all'interno della propria programmazione.

Il contributo sarà erogato all'Associazione in due soluzioni di uguale importo, entro il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno.

L'ASSOCIAZIONE AMICI DI ROMANO RIZZI si impegna, direttamente